



TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda Sezione Civile – Ufficio fallimenti

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati

dott. Adolfo Fiorentino

Presidente

dott. Antonino Orifici

Giudice rel/est.

dott. Ugo Scavuzzo

Giudice

« « « » » »

Visti gli atti dei procedimenti n. 6/11 RCP e 1/13 RCP;

Letti in particolare il ricorso presentato in data 22 dicembre 2011 da Demoter spa in liquidazione, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

Letto il ricorso proposto da Demoter spa in liquidazione ai sensi dell'art. 161 sesto comma RD 267/42;

letta la relazione depositata dal commissario giudiziale, nella quale si dà conto degli esiti della votazione, valutate anche le dichiarazioni di voto pervenute dopo la chiusura dell'adunanza dei creditori, ha messo il seguente

DECRETO

osservando quanto segue.

Il presente provvedimento riguarda sia il procedimento n. 6/11, avente ad oggetto il ricorso per concordato preventivo depositato ai sensi della disciplina previgente in data 22 dicembre 2011, che quello depositato in data 8 gennaio 2013, proposto ai sensi del novellato art. 161 sesto comma lf, i quali, avendo ad oggetto una procedura di insolvenza, rectius, di composizione concordata della crisi relativa a un medesimo soggetto

imprenditoriale, non possono che essere trattati unitariamente.

Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2012, Demoter spa in liquidazione chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo; il ricorso prevedeva l'assunzione dell'obbligo di pagare, secondo il piano concordatario, il debito di "Demoter SpA" da parte di un terzo assuntore con l'intervento, in tale veste, della "CUBO SpA" e della "R.C.D. Srl" e con garanzia limitata e sussidiaria della società "H.B. SpA" fino all'importo di € 5.000.000,00; in particolare si prevedeva;

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e di procedura;
- il pagamento integrale dei crediti maturati per qualunque causale dopo il decreto di ammissione al concordato preventivo;
- il pagamento integrale dei crediti concorsuali assistiti da privilegio;
- il pagamento dei creditori finanziari di cui alla "Classe I" (banche e società di factoring per anticipazioni garantite da cessione pro solvendo) come di seguito: in primo luogo nella misura consentita dall'incasso diretto dei crediti ceduti ex art. 117 D. Lgs. 163/2006; per il residuo, non coperto da crediti ceduti effettivamente realizzati, alle stesse condizioni previste per gli altri creditori chirografari;
- il pagamento dei creditori di cui alla "Classe II" (chirografari non assistiti da garanzie collaterali), senza interessi, nella misura del 40%;
- il pagamento dei creditori di cui alla "Classe III" (chirografari bancari assistiti da garanzie collaterali), senza interessi, nella misura del 35%;

La veridicità e la fattibilità del piano predisposto dalla "Demoter SpA" sono state attestate, ex art. 161, comma 3 della Legge Fallimentare, dal Prof.

Carlo Sorci, commercialista in Palermo.

A seguito di alcuni rinvii operati al fine di consentire al commissario il deposito della ponderosa relazione ex art. 172 l.f., relativa ad una società di rilevantissime dimensioni, come dimostra il passivo denunciato dallo stesso debitore e le attività di cui era titolare la società prima che le stesse venissero cedute, in data 3 luglio 2012, veniva dichiarata chiusa l'adunanza dei creditori.

A seguito di relazione del commissario, attestante il mancato raggiungimento delle maggioranze dei creditori ammessi al voto, previste dalla legge fallimentare per l'approvazione del concordato proposto da Demoter spa in liquidazione, il tribunale, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 179 l.f. e 162 secondo comma l.f., su relazione del giudice delegato, ha fissato la comparizione delle parti, per l'adozione del provvedimento di inammissibilità della procedura di concordato e per la dichiarazione di fallimento, in presenza di eventuali richieste in tal senso da parte dei creditori e del pubblico ministero.

Nelle more dello svolgimento della udienza di comparizione, la società in concordato ha depositato ricorso ai sensi del comma sesto dell'art. 161 l.f., chiedendo nelle more della presentazione di una nuova proposta di concordato, delineata nel suddetto ricorso, la concessione del termine di sospensione delle procedure esecutive e dei procedimenti prefallimentari pendenti.

Ha precisato in udienza che il deposito del ricorso deve essere considerato quale atto concludente, dal quale discende la implicita rinuncia alla procedura di concordato pendente, la quale d'altronde si era conclusa nel momento in

cui non era stato raggiunto l'accordo tra le parti, non essendosi acquisite le maggioranze dei voti necessarie.

Ha pertanto evidenziato la legittimità del ricorso per concordato in bianco, intervenuto quando la precedente procedura di composizione concordata della crisi si era già conclusa e gli effetti sospensivi prodotti dal deposito dell'accordo sulle procedure prefallimentari ancora in corso.

Preliminare alla decisione sul concordato preventivo pendente appare la verifica della legittimità del nuovo ricorso depositato, il quale deve essere quindi congiuntamente esaminato, trattandosi comunque di procedimento avente ad oggetto la situazione di crisi, rectius di insolvenza, della medesima società, al fine di accertare se lo stesso sia idoneo a determinare effetti sospensivi sulla trattazione delle istanze di fallimento già depositate prima del deposito del ricorso per concordato del 2011 e riunite al procedimento di concordato preventivo e di quella avanzata in udienza dal pubblico ministero.

In proposito, va ricordato che, all'esito delle votazioni, il tribunale ha disposto la convocazione degli originari creditori istanti, la cui domanda, riunita alla procedura di concordato preventivo, era stata paralizzata dall'avvio del procedimento di composizione concordata della crisi d'impresa; i due creditori, nel corso della udienza, hanno quindi insistito per la dichiarazione di fallimento, confermando così di voler proseguire il procedimento fino alla pronuncia del provvedimento indicato dalla legge fallimentare; analoga richiesta è stata avanzata dal pubblico ministero, il quale ha chiesto che sia dichiarato il fallimento della società.

Ritiene il collegio, proprio a fronte della partecipazione dei creditori che avevano già depositato istanza di fallimento, che la presentazione della

domanda di concordato in bianco, cui la società riconnette l'effetto di una implicita rinuncia al concordato pendente, costituisca un abuso del diritto al ricorso alla composizione negoziata della crisi disciplinata dalla legge, come novellata nel giugno 2012, in quanto volta ad evitare la ineluttabile conseguenza del mancato raggiungimento delle maggioranze nella procedura concordataria e, comunque, genericamente, l'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente ingiustificato pregiudizio del diritto del creditore istante, titolare a sua volta di un interesse giuridicamente tutelato alla declaratoria di fallimento in assenza delle condizioni di ammissibilità del concordato originariamente proposto (vedi in tal senso Trib. Milano 4 ottobre 2012 in www.ilcaso.it, seppur con riferimento alla ipotesi in cui la domanda di preconcordato sia stata presentata prima dell'adunanza dei creditori, in sede di comparizione sempre ai sensi dell'art. 162 secondo comma l.f.). In tal modo, la società in concordato determina i tempi della procedura e della dichiarazione di insolvenza, attraverso la scelta sapiente del momento in cui procedere al deposito delle varie domande, prima di concordato e poi di preconcordato, paralizzando così l'attività dei creditori che avevano depositato istanza di fallimento ed impedendo, sostanzialmente sine die al tribunale di pronunciarsi sulla sussistenza della insolvenza, una volta venuti meno a causa del mancato raggiungimento di un accordo, i presupposti della procedura di composizione concordata della crisi e paralizzando altresì la possibilità per tutti gli altri creditori, attraverso una intollerabile dilatazione temporale degli effetti protettivi di cui al novellato art. 168 l. fall. (divieto di proseguire le azioni cautelari ed esecutive già proposte, di intraprenderne di nuove, di procurarsi titoli di prelazione,

inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, di realizzare il proprio diritto nei modi previsti dall'ordinamento.

E ciò, soprattutto, dopo la pronuncia di Cass. civ. 24 ottobre 2012, n. 18190, che, eliminando ogni rapporto di pregiudizialità tra procedura prefallimentare e concordataria, ha puntualizzato che è *"ben possibile per il tribunale, pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento, trattare e decidere le relative istanze ancorche' sopraggiunga il ricorso di concordato, che non opera in chiave di ragione di improcedibilità o anomala sospensione delle prime. Così come il concordato non è di necessità prevalente rispetto al fallimento, e non fonda pertanto alcuna sospensione ex art. 295 c.p.c. Spetta pertanto al giudice di merito la verifica in concreto del bilanciamento fra l'interesse del debitore (a definire in modo concordatizio la propria crisi) e quello sottostante all'invocata dichiarazione del suo fallimento. Lungi dunque dal riprodursi, come per il passato, una consequenzialità procedimentale, vige tra concordato e fallimento solo l'esigenza di evitare ogni abuso del processo da parte del debitore (che dilati i tempi di accertamento della propria situazione), senza vincoli di pregiudizialità ovvero anche solo obblighi di indefettibile doppia decisione."*

Che la domanda di preconcordato sia connotata dalla finalità sopra descritta, mirando ad evitare o procrastinare nel tempo la declaratoria di insolvenza emerge invero dalla tempistica del ricorso; infatti, la domanda di concordato in bianco è stata depositata quando già il procedimento per la dichiarazione di inammissibilità del concordato era stato avviato, appena il

giorno prima di quello fissato per l'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 162 secondo comma legge fallimentare.

Tale condotta, astrattamente legittima, facendo la parte ricorso ad uno strumento messo a disposizione dal legislatore della novella, tradisce le sue ulteriori finalità, estranee a quelle che il legislatore intendeva perseguire attraverso il concordato, se analizzata insieme agli altri comportamenti messi in opera dalla società debitrice.

Va ricordato che le originarie istanze di fallimento, poi riunite alla procedura di concordato, sono state depositate dopo l'estate del 2011; sebbene la società si trovasse in una situazione di evidente insolvenza fin da data antecedente a quella di presentazione delle domande, il ricorso per concordato preventivo è stato depositato solo quando l'istruttoria fallimentare era già in corso; come emerge d'altronde dalla lettura della stessa domanda di concordato depositata nel dicembre del 2011, nell'anno anteriore, la società aveva provveduto a dismettere, in parte per propria volontà, in parte in quanto a ciò obbligata da una misura interdittiva adottata dal prefetto, gran parte dei propri rami di azienda, rectius contratti per l'esecuzione di lavori pubblici, ceduti ad altra società, partecipata sempre da soggetti appartenenti alla famiglia proprietaria delle partecipazioni in Demoter spa, la quale poi li aveva conferiti in altra società, Cubo spa, che aveva assunto l'onere di adempiere alle obbligazioni nascenti dal concordato. Piuttosto quindi che prendere atto della situazione che si era determinata (la società, priva ormai dei lavori che aveva acquisito o che avrebbe dovuto acquisire non era certamente in grado di adempiere le proprie obbligazioni) e presentare immediatamente domanda per la composizione concordata della crisi,

Demoter spa ha atteso che fossero presentate istanze di fallimento e, solo a seguito delle stesse, di fronte alla prospettiva di una sicura dichiarazione di insolvenza (alla luce di quanto esposto dalla stessa società nel ricorso per concordato preventivo), ha depositato il ricorso, paralizzando così l'iniziativa dei creditori e la realizzazione dei loro interessi.

Se si analizza tale condotta alla luce di quanto poi successivamente accaduto, ed in particolare del deposito del ricorso per concordato e della tempistica di tale deposito, emerge con evidenza quale sia la finalità del ricorso a tali strumenti da parte di Demoter spa; procrastinare sine die la dichiarazione di fallimento, presentando ora domanda di concordato, nel corso della istruttoria prefallimentare, e ciò sebbene l'insolvenza fosse evidente da tempo, ora domanda di concordato, quando era già in corso la precedente procedura di concordato preventivo ed era stata già fissata l'udienza per la comparizione della società debitrice, degli assuntori, dei garanti dei creditori e del pubblico ministero, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per il conseguente fallimento.

Prescindendo qui dalla valutazione complessiva della condotta della società agente, ritiene il collegio che, in ogni caso, debba essere qualificato come illegittimo e, se attuato attraverso il ricorso ad uno strumento previsto dalla legge, quale abuso del diritto, qualsiasi condotta che tende ad impedire che un procedimento di concordato preventivo si concluda secondo le modalità previste dalla legge fallimentare, ovvero con una sentenza dichiarativa di fallimento che, in presenza di istanza proveniente dai creditori o dal pubblico ministero, si accompagna indefettibilmente al decreto di revoca. Tale ad esempio deve essere qualificata la revoca della domanda di

concordato, proposta proprio dopo il mancato raggiungimento delle maggioranze, ovvero nel corso di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 173 legge fallimentare.

Che tale sia il necessario esito del procedimento di concordato e che la sentenza sia conclusione ineludibile dello stesso emerge invero dalla lettura della disciplina positiva; tutte le norme che regolano la chiusura del procedimento infatti, fanno riferimento alla sentenza di fallimento come momento di naturale chiusura della procedura di concordato preventivo, laddove la stessa non abbia esito positivo, sentenza che consegue sempre e necessariamente, se assistita dalla domanda della parte legittimata, alla declaratoria di inammissibilità. Così, l'art. 180 ultimo comma legge fallimentare dispone che *"il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto"*; l'art. 173 l.f. prevede che *"all'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18"*. Infine, ai sensi dell'art. 162 l.f., che regola le ipotesi di inammissibilità per carenza iniziale dei presupposti di legge o di mancato raggiungimento della maggioranze *"il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la*

proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore”

Dall'analisi delle citate norme emerge l'indefettibile collegamento tra declaratoria di inammissibilità, rectius, tra tutte le ipotesi di esito negativo del procedimento di concordato preventivo e sentenza che dichiara il fallimento, tanto che, qualsiasi condotta sia volta ad ostacolare o impedire che alla dichiarazione di inammissibilità consegua la sentenza di fallimento, deve essere considerata illegittima e, laddove tale condotta consista nell'uso di strumenti previsti dalla legge, debba essere qualificata come abuso del diritto, proprio in quanto finalizzata a deviare il normale corso del procedimento di concordato me la sua naturale conclusione.

A tale soluzione era giunta la giurisprudenza sotto il vigore della normativa vigente prima del settembre 2012; così, ad esempio, si era affermato che *in caso di contemporanea pendenza del procedimento di concordato preventivo e di quello per dichiarazione di fallimento, qualora la proposta di concordato venga respinta, il tribunale potrà procedere all'esame di una eventuale nuova proposta di concordato solo dopo aver deciso sull'istanza di fallimento già presentata e su quelle eventualmente sopraggiunte* (in tal senso Tribunale di la Spezia 18 giugno 2010 in www.ilcaso.it). Se quindi la proposta di concordato piena non è idonea a paralizzare la decisione nella procedura di concordato già pendente, a maggior ragione deve disconoscersi che tali effetti, in caso di pendenza di una domanda di concordato cui sono state riunite istanze di fallimento, possano essere determinati da una proposta di concordato in bianco.

In tal senso d'altronde, non può non osservarsi che l'art. 175 l.f. prevede, per il debitore che ha presentato una domanda di concordato preventivo, solo la possibilità di procedere ad una modifica della stessa prima dell'inizio delle operazioni di voto; a parere del collegio, la norma deve essere interpretata nel senso che per l'imprenditore è possibile operare modifiche solo prima di tale momento, ma che, una volta iniziata la procedura di voto, non possano più essere proposte modifiche, né, a maggior ragione, possa essere presentata una domanda del tutto nuova, prima che il precedente procedimento sia deciso.

A conferma della unicità della procedura, che ha quindi ad oggetto l'accertamento della insolvenza (o della crisi nella fase anteriore concordataria) di un unico soggetto economico, è il novellato art. 69 bis l.f., che dispone che nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Tale norma recupera un principio cristallizzato dalla giurisprudenza nel vigore della disciplina del 1942, quando, anche a causa del potere d'ufficio del tribunale, la procedura di concordato preventivo non poteva che chiudersi con la sentenza dichiarativa di fallimento, laddove non si fosse pervenuti ad una soluzione positiva.

D'altronde, una diversa interpretazione, consentirebbe al soggetto debitore, attraverso il rinvio della sentenza di fallimento, con la revoca della precedente proposta e con la gestione sapiente di tempi di presentazione delle domande di concordato, di spostare il termine di cui all'art. 69 bis l.f. e di escludere dalla revocatoria fallimentare e dall'applicazione del principio della

par condicio, gli atti compiuti nella gestione della impresa.

Quanto affermato quindi da parte debitrice, secondo la quale la domanda di concordato può essere presentata a condizione che la società non sia già fallita, ricordato comunque il principio espresso dalla citata Cass. 24 ottobre 2012, deve in ogni caso, essere temperato con il principio sopra espresso, dovendosi piuttosto affermare che, laddove siano state proposte però istanze di fallimento riunite con il procedimento di concordato ovvero da creditori che hanno partecipato alla procedura, la stessa struttura del procedimento impone che il giudizio si concluda con una declaratoria di insolvenza.

Il ricorso per preconcordato può essere quindi alla luce delle motivazioni sopra esposte, dichiarato inammissibile de plano, rectius, può essere disattesa la richiesta di concessione del termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato, corredata dalla documentazione richiesta dalla legge (circa la possibilità di una immediata declaratoria di inammissibilità vedi tribunale Milano 24 ottobre 2012, in www.ilcaso.it).

Va in proposito sottolineato che l'art. 161 sesto comma lf prevede il ricorso alla procedura di cui all'art. 162 secondo comma legge fallimentare solo in caso di mancato deposito del piano o dell'accordo di ristrutturazione nel termine fissato dal giudice, ma non con riferimento alla prima fase, ovvero alla mancata concessione del detto termine. L'art. 162 secondo comma poi fa riferimento, nel prevedere la convocazione delle parti, alla inammissibilità della proposta di concordato, elemento che nel caso di specie, è mancante, essendosi la parte riservata di depositarla nel termine di che avrebbe dovuto essere concesso.

Ritenuta l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 161 sesto

comma cpc, va verificato se effettivamente nella procedura di concordato non sia raggiunto il voto della maggioranza dei creditori, come rappresentato dal commissario giudiziale nella propria relazione indirizzata al giudice delegato, all'esito della scadenza del termine di venti giorni successivo alla chiusura dell'adunanza dei creditori.

Sebbene infatti in due delle tre classi sia stata raggiunta la maggioranza, i voti favorevoli espressi non superano la soglia del 50% degli aventi diritto, arrestandosi alla percentuale del 25,68; in particolare, a fronte di un valore dei crediti degli aventi diritto pari ad € € 38.437.432,64, sono stati espressi voti favorevoli per € € 17.559.509,90.

Ritiene il collegio che non possa considerarsi tra i voti favorevoli quello del Credito Siciliano, atteso che il documento depositato nel termine di venti giorni successivo alla chiusura dell'adunanza non costituisce espressione di voto favorevole; sebbene il voto possa essere espresso senza alcuna formalità, come evidenziato da parte debitrice nella propria richiesta di concessione del termine di cui all'art. 161 sesto comma lf, nessuna valenza può essere riconosciuta ad una procura per esprimere voto favorevole, rilasciata ad un legale e depositata in cancelleria, senza che il procuratore, cui era stato attribuito il potere di votare, abbia manifestato la propria volontà, non potendosi tale documento considerare una espressione di voto, anche ammettendo la più ampia libertà di forma; sottolineato, in ogni caso, che quel voto non sarebbe comunque incidente sul calcolo delle maggioranze, non può non rilevarsi in proposito che colui al quale era stato conferito il potere di partecipare alla adunanza, non aveva espresso in quella sede alcun voto; né tale voto è stato espresso nel termine di 20 giorni successivi, non potendo

invece essere riconosciuto alcun valore ad eventuali manifestazioni intervenute successivamente a quella data.

Si contesta poi l'ammissione al voto dei crediti vantati da alcune delle società consortili, rilevando che Demoter spa aveva contestato quei crediti e che gli stessi non avrebbero dovuto essere ammessi al voto.

Occorre puntualizzare in proposito (la questione si pone soprattutto per quanto riguarda la consortile Cammarata) che l'ammissione al voto è stata parziale rispetto al credito dichiarato dalla società consortile, rectius dal curatore del fallimento della società consortile ed è avvenuta sulla base dell'ultimo bilancio disponibile; il documento contabile vincola certamente i soci, con riferimento a quanto dallo stesso risulta ed il credito emergente dallo stesso, soprattutto se verificato in sede di ammissione al voto nell'ambito di un concordato, può essere ritenuto esistente, indipendentemente dalla emissione delle fatture relative a quel credito, determinato in base al principio del ribaltamento dei costi, in base alle percentuali di partecipazione della consorziata, che regola il fenomeno della società consortile; così ad esempio, per la consortile Cammarata il giudice delegato non ha ammesso al voto i crediti sorti successivamente al 2009, esercizio al quale si riferisce l'ultimo documento contabile, avendo ritenuto irrilevanti, ai fini della determinazione del credito, le comunicazioni del curatore che rappresentava l'esposizione complessiva di demoter (vedi in proposito il provvedimento di ammissione nel verbale dell'adunanza del 3 luglio 2012).

Assume ancora la società debitrice che il giudice delegato avrebbe errato nell'ammettere al credito sia la consortile, sia i creditori della consortile, i

quali, in base ai principi in materia di associazione temporanea di imprese, hanno fatto valere il loro credito nella procedura di concordato, anche nei confronti della consorziata; contesta altresì il provvedimento di ammissione di tali crediti, in quanto in tal modo, il passivo sarebbe lievitato, conteggiando per due volte un medesimo credito. La contestazione, astrattamente corretta, non coglie però nel segno nel caso di specie, non essendovi alcun elemento che consenta di affermare che il credito di Itec e di Edilmanna sia compreso tra i costi di ribaltamento che sono stati ammessi; sottolineato in proposito che cammarata scarl ha precisato un credito di oltre cinque milioni di euro e che è stata ammessa al voto solo limitatamente alla somma di 2,3 milioni di euro circa, relativo a costi di ribaltamento risultanti dal bilancio al 31.12.2009 (vedi verbale del 3 luglio 2012), va qui sottolineato invece che, come emerge dalla lettura delle istanze proposte, i crediti delle società indicate si riferiscono ad un periodo successivo; con particolare riferimento alla ITEC, dubbi circa il momento di insorgenza del credito si pongono solo limitatamente alla somma di € 75.000,00 (prima ragione di credito), mentre invece la restante parte della somma dichiarata è certamente riferita ad anni successivi a quelli cui invece pertiene la situazione contabile sulla base della quale si è operato il ribaltamento dei costi e si è quantificato il credito da ammettere al voto. Certamente successivo è il credito di Edilmanna, il quale è portato da fatture emesse nel 2011 e deriva da contratto di subappalto stipulato nel 2010 e modificato nel 2011.

Generica poi è la contestazione relativa ai crediti ammessi al voto dal giudice delegato. Malgrado le contestazioni della Demoter spa, mentre invece, con riferimento ai creditori dichiarati quali privilegiati dalla società

ed ammessi invece al voto come chirografari, non può non evidenziarsi che la somma complessiva di tali crediti, pari ad € 343.706,17, non è certamente idonea a modificare gli esiti del voto e a consentire il raggiungimento della percentuale di voti favorevoli richiesta. Ed irrilevante appare altresì anche il credito vantato da Duemmegi srl, per un ammontare inferiore ad € 10.000.

Preso atto quindi degli esiti della votazione, deve procedersi alla declaratoria di inammissibilità del concordato proposto in data 22 dicembre 2012 ed alla dichiarazione di fallimento, come da sentenza contestualmente emessa.

visti gli artt. 160, 161, 162, 177 e 179 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

P.Q.M.

1) dichiara inammissibile la proposta di concordato depositata da Demoter spa in liquidazione in data 22.12.2011;

2) dichiara inammissibile il ricorso per concordato preventivo presentato ai sensi dell'art. 161 sesto comma RD 267/42;

3) provvede come da separata sentenza sulle istanze di fallimento proposte da istratel srl, da Melotti Andrea e dal pubblico ministero.

Così deciso nella camera di consiglio della II Sezione Civile del Tribunale di Messina il giorno 30 gennaio 2013

Il giudice relatore

Il Presidente

dott. Antonino Orifici

dott. Adolfo Fiorentino

